



CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 651 c.p.c.

Deposito, per il caso di soccombenza

L'opposizione di cui all'articolo precedente e quella contro il decreto pronunciato nei casi previsti nell'articolo 642 primo comma, debbono essere precedute dal deposito di lire cento, se proposte davanti al conciliatore o al pretore, di lire duecento, se proposte davanti al tribunale o alla corte d'appello. A tale deposito si applicano le norme relative al deposito per il ricorso per cassazione.(2)

Versione in vigore dal 29 maggio 1948 secondo Normattiva, non più in vigore dal 17 novembre 1977 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice di procedura civile
Estremi	Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443
Libro	Quarto — Dei procedimenti speciali
Titolo	I — Dei procedimenti sommari
Capo	I — Del procedimento d'ingiunzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1940

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Il deposito previsto dall'art. 651 del Codice di procedura civile e' elevato, per le opposizioni notificate a decorrere dal 1 ottobre 1948, a lire cinquecento, se l'opposizione e' proposta davanti al conciliatore o al pretore; a lire mille, se l'opposizione e' proposta davanti al Tribunale o alla Corte d'appello."

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-di-procedura-civile/art-651-deposito-per-il-caso-di-soccombenza/versione/6>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it